



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (di seguito C.G.A.)

DEFINIZIONI

Gruppo Mauro Saviola: Acquirente dei Beni.

Beni: qualunque bene, software, prodotto, macchinario o servizio richiesto da Gruppo Mauro Saviola come da specifiche indicate nell'Ordine di Acquisto.

Conferma d'Ordine o per brevità CdO: significa l'accettazione da parte del Fornitore di ciascun Ordine di Acquisto di Gruppo Mauro Saviola.

Contratto: il rapporto contrattuale che si perfeziona tra Gruppo Mauro Saviola ed il Fornitore a seguito di accettazione da parte di quest'ultimo dell'Ordine di Acquisto e regolato dalle presenti CGA.

Fornitore: soggetto, fisico o giuridico, destinatario dell'Ordine di Acquisto di Gruppo Mauro Saviola.

Ordine di Acquisto o per brevità OdA: proposta di acquisto formulata da Gruppo Mauro Saviola al Fornitore.

^^^

1. ORDINI

1.1. Se non diversamente stabilito, le presenti CGA prevarranno su qualsiasi Condizione di vendita predisposta dal Fornitore.

1.2 Il Fornitore accetta le presenti CGA a seguito dell'accettazione dell'Ordine formulato da Gruppo Mauro Saviola, rinunciando alle proprie condizioni di vendita, anche se allegate all'offerta e/o all'accettazione dell'ordine, che s'intendono pertanto prive di effetto.

1.3. Un OdA sarà definitivo e vincolante per il Fornitore dopo che Gruppo Mauro Saviola avrà ricevuto la Conferma d'Ordine; sino a questo momento Gruppo Mauro Saviola potrà recedere dal proprio OdA.

1.4 Qualunque condizione contenuta nella CdO che modifichi, contrasti o contraddica alcuno dei termini e condizioni presenti nell'OdA, sarà considerata non accettata da Gruppo Mauro Saviola.

2. PREZZO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO

2.1. Il prezzo sarà quello indicato nell'OdA di Gruppo Mauro Saviola o risultante da formule o sommatorie. Il prezzo concordato sarà sempre fisso e non soggetto a revisioni o aumenti, né ad adeguamenti risultanti da variazioni dei tassi di cambio od altre eventualità non concordate.

2.2 Il prezzo si intende incluso di imballaggio e di ogni costo, rischio connesso all'esecuzione dell'OdA.

2.3. Il termine di pagamento sarà sempre quello indicato nell'OdA.



since 1963

3. IMBALLAGGI E CONSEGNE

3.1. Il Fornitore dovrà fornire i Beni con un imballaggio adeguato, tenendo conto della natura dei beni e prendendo tutte le misure necessarie a proteggere i Beni da intemperie, corrosione, incidenti di carico, condizioni di trasporto o di stoccaggio, vibrazioni o shocks, ecc. In ogni caso i Beni dovranno essere impacchettati, imballati, marcati e comunque preparati per la consegna con modalità che siano: a) conformi alla legge e ad ogni buona pratica commerciale, b) accettabili dagli usuali corrieri per la consegna alle migliori tariffe, c) adeguate ad assicurare l'arrivo della consegna integra alla destinazione indicata.

3.2. Il Fornitore sarà considerato unico responsabile per ogni danno ai Beni o qualsiasi spesa extra dovuti ad imballaggio, numerazione, etichettatura o istruzioni di spedizione incorretti o inadeguati.

3.3. Il metodo di consegna od altri eventuali oneri od obblighi saranno specificati nell'OdA.

4. TEMPI DI CONSEGNA

4.1. La tempistica e le date di consegna specificate nell'OdA sono termini essenziali. L'accettazione dell'OdA da parte del Fornitore comporta impegno irrevocabile dello stesso a rispettare la tempistica e le date di consegna indicate. In caso di ritardo nella consegna dei Beni ordinati rispetto ai termini indicati nell'OdA confermato dal Fornitore, fatto salvo ed impregiudicato il diritto di Gruppo Mauro Saviola di annullare l'OdA

4.2. Il Fornitore informerà prontamente Gruppo Mauro Saviola di ogni evento che possa ritardare l'esecuzione dell'OdA senza tuttavia essere perciò autorizzato a richiedere una estensione dei termini di consegna. Il Fornitore adotterà ogni ragionevole misura atta a minimizzare il ritardo nella consegna e le conseguenze del ritardo.

4.3. Eccettuato il caso di forza maggiore, qualora la consegna prevista sia divenuta eccessivamente tardiva secondo la necessità di Gruppo Mauro Saviola e comunque superiore a 8 (otto) giorni rispetto il termine stabilito nell'OdA, oppure nel caso in cui un ritardo che non sia stato preventivamente annunciato dal Fornitore ed accettato da Gruppo Mauro Saviola, quest'ultima avrà il diritto di cancellare l'OdA senza spese od oneri di rimborso al Fornitore, conservando altresì il diritto di richiedere il pagamento/risarcimento/rimborso di ogni danno, perdita o pregiudizio risultante dal ritardo.

5. ESECUZIONE DELL'ORDINE

5.1. Il Fornitore accetta che durante l'esecuzione dell'OdA Gruppo Mauro Saviola possa verificare presso il Fornitore il processo di fabbricazione o dare istruzioni, controllare o testare i Beni ordinati.

5.2. Gruppo Mauro Saviola potrà rifiutare i Beni non conformi al OdA o alle specifiche tecniche o requisiti applicabili e previsti dalla normativa vigente. Il Fornitore dovrà a proprie spese ritirare i Beni consegnati e non accettati entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notizia di non accettazione. Decorso tale termine Gruppo Mauro Saviola avrà diritto di applicare un costo di deposito giornaliero pari all'1% del valore della merce sino al suo ritiro. L'eventuale pagamento anticipato effettuato in cambio di sconti o quale acconto sulla fornitura non costituiranno mai accettazione dei Beni da parte di Gruppo Mauro Saviola e tale importo dovrà essere immediatamente restituito.

6. TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

6.1. Se non diversamente concordato tra le Parti, il passaggio di proprietà avrà luogo nel momento dell'arrivo dei Beni presso lo stabilimento di Gruppo Mauro Saviola o destinazione concordata.

7. GARANZIE DI ADEMPIMENTO

7.1. a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'OdA Gruppo Mauro Saviola potrà richiedere al Fornitore una polizza fideiussoria, pagabile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto di credito/assicurativo.

7.2. Se non diversamente previsto, il Fornitore garantirà i Beni forniti per 24 (ventiquattro) mesi come conformi alle specifiche, i progetti, i disegni del Fornitore o forniti da Gruppo Mauro Saviola.

7.3. Gruppo Mauro Saviola avrà diritto di denunciare/reclamare (anche via e-mail) al Fornitore eventuali vizi e/o difetti e/o non conformità dei Beni entro 60 (sessanta) giorni dalla loro scoperta. Se il Fornitore non dovesse sostituire o riparare il Bene o correggere il difetto o il malfunzionamento in maniera soddisfacente, Gruppo Mauro Saviola avrà il diritto, a sua esclusiva scelta, di: *a.* effettuare la sostituzione, riparazione o correzione in proprio, a spese esclusive del Fornitore, *b.* far effettuare tale sostituzione, riparazione o correzione da un terzo a spese esclusive del Fornitore, *c.* ottenere dal Fornitore il rimborso totale del prezzo d'acquisto pagato per i Beni difettosi o con malfunzionamenti e restituire gli stessi.

Il Fornitore fornirà una garanzia di ulteriori 12 (dodici) mesi per ogni sostituzione, riparazione o correzione effettuata durante il periodo di garanzia di base, a partire dal giorno in cui tale sostituzione, riparazione o correzione è completata con successo, in maniera soddisfacente ed accettata per iscritto da Gruppo Mauro Saviola. Il Fornitore concorda che le garanzie specificate saranno in aggiunta ad ogni garanzia imposta dalla legge o espressamente fornita dal Fornitore oltre a quelle qui specificate e ad ogni altra garanzia, sia essa espressa o implicita, applicabile all'acquisto di cui trattasi.



7.4. Salvo ed impregiudicato quanto espressamente previsto ai successivi capoversi, se i Beni consistono in servizi il Fornitore dovrà eseguirli con la dovuta perizia e cura, utilizzando materiali adeguati e impiegando personale qualificato. Il Fornitore non potrà affidare, cedere o subappaltare a terzi la realizzazione, in tutto o in parte dei servizi, salvo previo consenso scritto di Gruppo Mauro Saviola. In caso contrario Gruppo Mauro Saviola potrà: *a.* ai sensi dell'art. 1456 c.c. recedere dall'accordo, senza alcun onere a suo carico; *b.* richiedere al Fornitore di restituire tempestivamente e comunque non oltre 3 (tre) giorni dalla data di risoluzione del rapporto, ogni importo corrisposto da Gruppo Mauro Saviola a titolo di acconto sulle prestazioni, al netto di quanto dovuto per i Beni già forniti; *c.* Gruppo Mauro Saviola si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 50% dell'importo complessivo dell'OdA, che il Fornitore si impegna a corrispondere tempestivamente e comunque non oltre 7 (sette) giorni dalla data di risoluzione del rapporto, fatto salvo, in caso di ritardato pagamento della suddetta penale, ogni eventuale interesse ed il risarcimento di ogni ulteriore danno subito e subendo.

8. TITOLARITÀ DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

8.1. Il Fornitore garantisce che i Beni forniti ed ogni loro parte non violano alcun brevetto, licenza, diritto di brevetto industriale, modello o disegno industriale, copyright o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale ed industriale di terzi. Il Fornitore garantisce che Gruppo Mauro Saviola avrà il pieno diritto di usare e rivendere tali Beni. Il Fornitore terrà indenne Gruppo Mauro Saviola da ogni richiesta o azione per violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi, rimborsando i costi sostenuti da Gruppo Mauro Saviola per la difesa in giudizio, così come risarcirà ogni danno, perdita o pregiudizio sofferto come conseguenza diretta o indiretta di tale richiesta o azione.

9. RISERVATEZZA

9.1. Ogni informazione, disegno, macchinario o altro materiale che siano forniti da Gruppo Mauro Saviola al Fornitore, anche quelli pagati da Gruppo Mauro Saviola come parte del prezzo d'acquisto dei Beni, saranno di proprietà esclusiva di quest'ultima e saranno considerati informazioni riservate e confidenziali. Il Fornitore si obbliga a mantenere strettamente confidenziale tutto il materiale e le informazioni di cui sopra, nonché ogni altro materiale o informazione (anche se non qualificata come riservata) ricevuti per dare esecuzione alla fornitura, obbligandosi ad evitare ogni comunicazione o rilascio di tali materiali ed informazioni a terzi senza il previo consenso scritto di Gruppo Mauro Saviola.



since 1963

10. RINUNCIA ALL'ORDINE

10.1. Gruppo Mauro Saviola avrà il diritto di revocare l'OdA senza pagare al Fornitore alcuna penalità nei seguenti casi: *a.* prima della CdO da parte del Fornitore, *b.* se il Fornitore non consegna i Beni (inclusa la prestazione di eventuali servizi) entro le date indicate nell'OdA o il ritardo si prolunga per più di 8 (otto) giorni senza essere stato accettato da Gruppo Mauro Saviola, *c.* il Fornitore rifiuta senza motivo di prestare il proprio consenso a modifiche dell'OdA come richieste da Gruppo Mauro Saviola, *d.* il Fornitore è inadempiente ad uno degli obblighi derivanti dalle presenti CGA o da un contratto fra le Parti al quale l'OdA è soggetto, e tale inadempienza non è sanata nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione da parte di Gruppo Mauro Saviola, *e.* vi sia la notizia o l'evidenza di un procedimento concorsuale avviato dal Fornitore, *f.* vi sia un evento che costituisce circostanza di forza maggiore secondo il seguente che dia luogo ad un ritardo superiore a 30 (trenta) giorni dalla data di consegna stabilita.

10.2. Con il ricevimento della comunicazione di revoca dell'OdA il Fornitore interromperà immediatamente ogni lavorazione/prestazione e non assumerà alcun impegno ulteriore per materiali o servizi necessari per terminare il lavoro, adottando ogni ragionevole misura per ridurre i costi/perdite dovute alla cancellazione.

10.3. In caso di cancellazione dell'OdA e fatta salva la possibilità per Gruppo Mauro Saviola di escutere eventuali garanzie fideiussorie rilasciate dal Fornitore per acconti ricevuti, il Fornitore si impegna a restituire tempestivamente e comunque non oltre 3 (tre) giorni dalla data di risoluzione del rapporto, ogni importo corrisposto da Gruppo Mauro Saviola a titolo di acconto sulle prestazioni, al netto di quanto dovuto per i Beni già consegnati.

11. RESPONSABILITÀ e ASSICURAZIONI

11.1. Il Fornitore, con riferimento all'esecuzione e per tutta la durata di quanto stabilito nell'OdA, si impegna, anche per conto del suo personale, collaboratore, consulente o soggetto coinvolto nella fornitura dei Beni, al rispetto di ogni procedura interna di Gruppo Mauro Saviola. Il Fornitore sarà esclusivamente responsabile verso Gruppo Mauro Saviola ed ogni terzo per qualsiasi danno a persone, a proprietà o altro danno materiale, perdita o pregiudizio, causato nell'esecuzione da parte del Fornitore e del suo personale, dei suoi agenti o consulenti, o soggetto coinvolto nella fornitura dei Beni delle obbligazioni derivanti dall'OdA.

11.2. Il Fornitore dovrà stipulare polizze assicurative adeguate a coprire ogni responsabilità che possa insorgere nei confronti di Gruppo Mauro Saviola e si impegna contestualmente a tenere Gruppo Mauro Saviola indenne da tali danni e responsabilità. Ove Gruppo Mauro Saviola fosse chiamato in giudizio per responsabilità contrattuale o



extracontrattuale o fosse contestato a Gruppo Mauro Saviola la violazione di prescrizioni legali (ad es. sicurezza, ambiente) in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei Beni forniti, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne Gruppo Mauro Saviola, risarcendo tutti i danni eventualmente subiti.

11.3. Il Fornitore al quale venga richiesto di eseguire servizi in appalto presso i siti di Gruppo Mauro Saviola garantirà il rispetto, per sé e per tutti i soggetti alle sue dipendenze e/o collaboratori e/o sub-appaltatori, di tutte le procedure interne (facciamo riferimento al codice etico) di Gruppo Mauro Saviola. Il Fornitore dichiara, garantisce e certifica che tutto il materiale indicato nell'OdA sarà conforme alle direttive e norme di sicurezza dei prodotti.

12. FORZA MAGGIORE

Nessuna delle Parti sarà responsabile per ritardi o inadempimenti risultanti da un evento od una circostanza che esula dal suo ragionevole controllo, inclusi, senza limitazione agli stessi, incidenti, caso fortuito, terremoti, incendi, alluvioni, dispute sindacali, sommosse, disordini civili, richieste o atti del Governo o di autorità governative. Tra le cause di forza maggiore da parte del Fornitore, non sono in ogni caso ricomprese le ipotesi di carenza di personale o materie prime o materiali o risorse di produzione, scioperi, violazione del contratto da parte di terzi o da parte del Fornitore, i problemi finanziari del Fornitore, l'incapacità del Fornitore di assicurare le licenze necessarie o qualunque permesso e/o autorizzazione - giuridica o amministrativa - necessari in relazione ai Beni (inclusi i servizi) che dovranno essere forniti. Qualora il Fornitore non possa adempiere ad uno qualunque degli obblighi cui è assoggettato ai sensi dell'Ordine di Acquisto e/o delle presenti CGA, per cause di forza maggiore, dovrà inviare, tempestivamente, e comunque non oltre 8 (otto) giorni, a Gruppo Mauro Saviola notizia scritta del ritardo e della ragione che lo giustifica.

13. CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

Il fornitore dichiara di conoscere il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della COMMITTENTE, documenti disponibili su sito web all'indirizzo <https://www.grupposaviola.com/il-gruppo/governance/>, e si impegna a tenere un comportamento, nei rapporti reciproci con la COMMITTENTE, conforme ai principi contenuti nel Codice Etico e nel predetto Modello di Organizzazione e di gestione idonei alla prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).



since 1963



The Eco-Ethical Company

13. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE COMPETENTE

13.1. Ogni Contratto sarà regolato dalla Legge Italiana.

13.2. Ogni controversia tra Gruppo Mauro Saviola ed il Fornitore sarà di competenza del Foro di Mantova.



The Eco-Ethical Company

since 1963